

REGOLAMENTO (CE) n. 1918/2006 del 20 dicembre 2006 recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1291/2000, il regolamento (CE) n. 1345/2005 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

1. È aperto un contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4032 per l'importazione nella Comunità europea di olio d'oliva vergine dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, soggetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il volume del contingente è di 56 700 tonnellate. Si applica un dazio dello 0 %.

2. Il contingente è aperto il 1° gennaio di ogni anno. Per ogni anno e fatto salvo il volume del contingente di cui al paragrafo 1, possono essere rilasciati titoli d'importazione entro i seguenti massimali mensili:

- 1 000 tonnellate per ognuno dei mesi di gennaio e febbraio,
- 4 000 tonnellate per il mese di marzo,
- 8 000 tonnellate per il mese di aprile,
- 10 000 tonnellate per ognuno dei mesi del periodo compreso fra maggio ed ottobre.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i quantitativi non utilizzati in un mese determinato sono aggiunti a quelli del mese successivo ma non a quelli del secondo mese successivo.

3. Ai fini della contabilizzazione del quantitativo utilizzato per ciascun mese, la settimana che inizia in un mese e termina nel mese successivo è considerata parte del mese in cui cade il giovedì.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti possono presentare una domanda di titolo d'importazione alla settimana, il lunedì o il martedì. Le domande settimanali di titolo trasmesse da un richiedente non possono corrispondere ad un quantitativo superiore al quantitativo mensile massimo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli Stati membri notificano settimanalmente alla Commissione, nel giorno lavorativo successivo al martedì, i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo. Le notifiche sono ripartite per codice NC.

3. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione il quarto giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di notifica di cui al paragrafo 2.

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1345/2005, la cauzione ammonta a 15 EUR per 100 kg di peso netto.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 312/2001 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.